



Sentenza n. 20 del 2022

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Nicolò Zanon

decisione del 30 novembre 2021, deposito del 25 gennaio 2022

[comunicato stampa del 25 gennaio 2022](#)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: [ordinanza n. 81 del 2021](#)

parole chiave:

ORDINAMENTO PENITENZIARIO – PERMESSI PREMIO – REGIME OSTATIVO ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI PENITENZIARI – DIRITTO VIVENTE – EFFETTI IN MALAM PARTEM DELLA DECISIONE DI ACCOGLIMENTO – RAGIONEVOLEZZA

disposizioni impugnate:

- art. 4-*bis*, comma 1-*bis*, della [legge n. 354 del 1975](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3 e 27, terzo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

inammissibilità; infondatezza

Il Magistrato di sorveglianza di Padova ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, comma 1-*bis*, della legge n. 354 del 1975, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., **nella parte in cui prevede che i permessi premio**, di cui all'art. 30-*ter* ordin. penit., **possano essere concessi ai condannati «che abbiano ottenuto la collaborazione impossibile e inesigibile», ove sia accertata la sola assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.**

La questione di legittimità costituzionale sorge dalla decisione della Corte n. 253 del 2019, la quale ha inciso, limitatamente proprio ai soli permessi premio, sulla presunzione di pericolosità del detenuto non collaborante, trasformandola da assoluta in relativa. Perché vi possa essere la concessione del beneficio in parola, è stata, tuttavia, richiesta la prova dell'esclusione, non solo dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, ma anche del pericolo del ripristino di tali collegamenti.

Secondo un orientamento affermato nella giurisprudenza di legittimità, **il rigido regime probatorio introdotto dalla richiamata declaratoria di incostituzionalità si è ritenuto applicabile non ai casi di collaborazione impossibile**, ossia alla fattispecie contemplata dall'art. 4-*bis*, comma 1-*bis*, ord. penit., **ma solo a quelli in cui il detenuto, pur potendo, abbia deciso di non collaborare.**

Il giudice *a quo* **contesta proprio tale differenziazione**, non condividendo la tesi dell'esistenza di una differenza ontologica tra la posizione di chi può collaborare, ma abbia deciso di non farlo, e chi invece si trova nella impossibilità di collaborare. Egli ritiene, di conseguenza, irragionevole la mancata

applicazione del sistema probatorio introdotto dalla sentenza n. 253 del 2019 ai casi di collaborazione impossibile.

In via preliminare la Corte respinge le eccezioni di inammissibilità sollevate in giudizio.

In primo luogo, il giudice delle leggi ritiene non fondata l'eccezione di inammissibilità secondo cui il rimettente avrebbe chiesto un mero avallo interpretativo. Ciò perché oggetto della richiesta è la differenziazione del regime probatorio, tra detenuti non collaboranti per scelta e quelli non collaboranti perché nell'impossibilità di farlo, ossia l'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità e che – in conformità alla giurisprudenza costituzionale – il giudice *a quo* ha assunto come diritto vivente e ha sottoposto all'esame della Corte.

In secondo luogo, la Corte prende in esame anche l'eccezione di inammissibilità secondo la quale il giudice avrebbe chiesto una pronuncia *in malam partem*, sull'assunto che la sentenza di accoglimento avrebbe comportato un inasprimento del regime probatorio per il detenuto la cui collaborazione è stata ritenuta impossibile o inesigibile.

I giudici di Palazzo della Consulta – dopo aver ripercorso i più significativi snodi argomentativi della sentenza n. 253 del 2019 – hanno dichiarato anche tale eccezione infondata, pur riconoscendo che l'intervento richiesto avrebbe reso più gravosa la posizione del condannato impossibilitato a collaborare.

Sul punto la Corte ricorda, per un verso, che la preclusione delle pronunce con effetti *in malam partem* presuppone la natura sostanziale delle disposizioni censurate, con la conseguente applicazione delle garanzie previste dall'art. 25 Cost., e, per l'altro, che nelle recenti sentenze n. 17 del 2021 e n. 32 del 2020 la stessa Corte, pur avendo «operato una revisione dei rapporti tra i principi stabiliti nel secondo comma dell'art. 25 Cost. e la disciplina delle misure concernenti l'esecuzione delle pene detentive», ha «escluso che il divieto di applicazione retroattiva concerna anche i meri benefici penitenziari», così superando la preclusione di principio ad una pronuncia di accoglimento in materia.

Sempre in via preliminare, la Corte reputa, invece, inammissibile la questione sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto oscura, apodittica e intrinsecamente contraddittoria.

Nel merito, il giudice delle leggi ha ritenuto non fondata la questione per violazione dell'art. 3 Cost.

La Corte ritiene, infatti, **non solo che la parificazione delle due situazioni poste a raffronto non possa ritenersi un imperativo costituzionale, ma, al contrario, che la differenziazione, sulla quale si fonda il diverso regime probatorio affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, non risulta neppure irragionevole**, poiché la situazione di chi, pur potendo, decide di non collaborare si dimostra apprezzabilmente diversa da quella di coloro che si trovino nell'impossibilità di farlo. In altri termini, la Corte ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, sussista quella differenza ontologica fra le menzionate situazioni sulle quali si fonda l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, contestato nell'ordinanza di rimessione.

A tal fine viene posto in rilievo che la **scelta di non collaborare**, producendo come conseguenza di fatto «un effetto di favore per la consorte criminale», costituisce, secondo *l'id quod plerumque accidit*, **un indice di allarme tale da esigere un regime di verifica rafforzato. All'opposto**, invece, quando **la collaborazione non potrebbe, comunque sia, essere prestata**, la giurisprudenza di legittimità ritiene in modo **non irragionevole che l'atteggiamento tenuto dal detenuto assuma un significato del tutto neutro, cioè consentendo di circoscrivere il tema di prova alla sola esclusione dell'attualità dei collegamenti** (e non estenderlo, quindi, anche alla prova dell'esclusione del pericolo di ripristino di tali collegamenti).

Leonardo Pace